

Swissness

Factsheet sull'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)

Data:

2 settembre 2015

Da:

Ufficio federale dell'agricoltura

1. L'essenziale in breve

I requisiti Swissness per le derrate alimentari sono regolati nel dettaglio nella nuova legge sulla protezione dei marchi (LPM, art. 48b).

Art. 48b Derrate alimentari

¹ La presente disposizione si applica alle derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari (LDerr), esclusi i prodotti naturali di cui all'articolo 48a della presente legge. Il Consiglio federale disciplina in dettaglio tale distinzione.

² La provenienza di una derrata alimentare corrisponde al luogo da cui proviene almeno l'80 per cento del peso delle materie prime di cui è composta la derrata alimentare. Per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 per cento del peso del latte di cui è composta la derrata alimentare.

³ Dal calcolo di cui al capoverso 2 sono esclusi i prodotti naturali:

- a. che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;
- b. temporaneamente non disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza.

⁴ Nel calcolo di cui al capoverso 2 vanno computate tutte le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento della Svizzera è di almeno il 50 per cento. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9 per cento sono computate soltanto per metà. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento è inferiore al 20 per cento possono essere escluse dal calcolo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁵ L'indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito alla derrata alimentare le sue caratteristiche essenziali.

L'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA) regola, all'occorrenza, le condizioni più specifiche di utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari.

2. Oggetto dell'ordinanza

L'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA) regola essenzialmente i punti seguenti:

- a. il calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere giusta l'articolo 48b capoverso 2 LPM (quota minima necessaria); nonché i prodotti naturali esclusi dal calcolo;
- b. le modalità di controllo dell'adempimento della quota minima necessaria;
- c. le zone di frontiera considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere in virtù dell'articolo 48 capoverso 4 LPM.

3. Temi specifici

3.1 Soluzioni flessibili ed eccezioni

In aggiunta alle eccezioni previste dalla legge, l'industria alimentare dispone di diverse soluzioni flessibili per quanto concerne il calcolo della quota minima di materie prime svizzere:

- presa in considerazione dell'acqua per le bevande in cui l'acqua è una caratteristica sostanziale come la birra e l'acqua minerale. L'acqua non può essere un semplice diluente, come nei succhi di frutta (art. 3 cpv. 3 OIPSDA) (si veda al capitolo 3.3);

- clausola bagatella per gli ingredienti trascurabili dal profilo del peso, come una presa di sale (art. 3 cpv. 4 OIPSDA);
- non è necessario distinguere le materie prime che compongono i prodotti semilavorati. (art. 3 cpv. 5 e art. 4 cpv. 2 OIPSDA) (si veda al capitolo 3.4);
- il calcolo può essere effettuato in base ai flussi di merci medi di un anno civile (art. 4 cpv. 1 OIPSDA);
- in alcuni casi è ammesso evidenziare la provenienza svizzera di determinate materie specifiche, ad esempio "lasagne con carne svizzera". La materia prima in questione deve essere rilevante dal profilo del peso della derrata alimentare oppure essere evocativa o costituire una componente essenziale. La derrata alimentare deve essere interamente fabbricata in Svizzera e con materie prime provenienti esclusivamente dalla Svizzera. L'informazione non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica. Non è ammesso l'uso della croce svizzera. L'informazione non deve lasciare supporre che l'indicazione di provenienza svizzera si riferisce alla derrata alimentare nel suo insieme (art. 5 cpv. 5);
- un'eccezione detta "di qualità" è fatta per prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d'utilizzo (art. 9 OIPSDA) (cfr. il punto 3.5).

3.2 Zone di frontiera (art. 48 cpv. 4 LPM e art. 2 OIPSDA)

I prodotti naturali e le derrate alimentari provenienti dalle enclavi doganali (Liechtenstein, Campione d'Italia, Büsingen) possono essere contrassegnati con indicazioni di provenienza svizzera.

Lo stesso vale per i prodotti provenienti da una zona di confine estera gestita da un'azienda agricola svizzera almeno dal 1° gennaio 2014.

Anche i prodotti naturali delle zone franche francesi in prossimità di Ginevra possono essere contrassegnati con l'indicazione di provenienza "Svizzera" (p.es. l'insalata). La zona franca di Ginevra attualmente rappresenta un caso particolare dal profilo del diritto doganale: i prodotti agricoli provenienti da detta zona, fabbricati da agricoltori francesi e, in alcuni casi, svizzeri, possono ancora essere importati in Svizzera a dazio zero (con una limitazione parziale mediante i contingenti doganali). Dal profilo del diritto in materia di derrate alimentari e in materia di origine si tratta di prodotti francesi.

Anche il latte e i latticini ottenuti da bestiame da latte estivato tradizionalmente in aziende d'estivazione ubicate fuori o in prossimità dei confini nazionali nelle Alpi soddisfano le condizioni di utilizzazione di un'indicazione di provenienza svizzera.

3.3 Acqua (art. 3 cpv. 3 OIPSDA)

In linea di massima l'acqua è esclusa dal calcolo. L'acqua contenuta nelle bevande può essere computata se non è utilizzata per diluirle bensì ne rappresenta una componente essenziale (è il caso, p.es., della birra e delle acque minerali naturali). L'acqua è invece esclusa dal calcolo se è utilizzata per la diluizione (p.es. per la ricomposizione del succo di frutta concentrato) o per la riduzione del tenore alcolico.

3.4 Prodotti semilavorati (art. 3 cpv. 5 e art. 4 cpv. 2 OIPSDA)

È stata introdotta una soluzione per i prodotti semilavorati finalizzata a proteggere eventuali segreti d'affari e ridurre l'onere amministrativo. Al contempo occorre tuttavia escludere la possibilità di sostituire gli altri ingredienti con il prodotto semilavorato.

In virtù della relativa disposizione i prodotti semilavorati possono essere considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima. Siccome la sua composizione non è nota può essere considerato al 100 per cento (come un prodotto con un grado di autoapprovvigionamento superiore al 50 per cento). Se il prodotto semilavorato soddisfa le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzera può essere computato fino all'80 per cento per l'adempimento della quota minima necessaria.

3.5 Eccezione di qualità (art. 9 OIPSDA)

L'eccezione detta "di qualità" consente di escludere dal calcolo della quota minima necessaria i prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d'utilizzo.

La procedura di determinazione dei prodotti naturali che possono beneficiare di questa deroga deve essere trasparente e tenere conto dei diversi interessi in gioco. Le richieste indirizzate al DEFR devono essere precedute da una consultazione a livello di settore.

3.6 Applicazione

Nell'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari occorre come finora osservare le disposizioni della LPM relative alle indicazioni di provenienza svizzere (incluse le ordinanze d'esecuzione). Nel quadro dell'applicazione del divieto d'inganno in ambito alimentare le autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari verificano se i criteri legati alla protezione dei marchi sono soddisfatti. La loro competenza rimane invariata.

Concorrenti, associazioni professionali ed economiche, organizzazioni per la protezione dei consumatori, l'IPI o i Cantoni interessati sono legittimati a intentare un'azione civile (cfr. art. 55 e 56 LPM). Inoltre chiunque può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente (cfr. art. 64 LPM).